

Altra parte del procedimento: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva [2007/64/CE] ⁽¹⁾ una normativa nazionale che conferisce alla Commissione [lettone dei mercati finanziari e dei capitali] la competenza ad esaminare i reclami degli utenti di servizi di pagamento anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o in una valuta ufficiale di uno Stato membro e, pertanto, ad accertare violazioni della legge [relativa ai servizi di pagamento e alla moneta elettronica] e ad irrogare sanzioni.
- 2) Se gli articoli 20, paragrafi 1 e 5, e 21, paragrafo 2, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che prevedono la possibilità che l'autorità competente eserciti la vigilanza e irroghi sanzioni anche in relazione a servizi di pagamento non effettuati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
- 3) Se, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva, l'autorità competente possa dirimere controversie tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento derivanti dai rapporti giuridici di cui all'articolo 75 della direttiva, determinando il soggetto responsabile della non esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione.
- 4) Se, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste agli articoli 20 e 21 della direttiva o delle procedure di reclamo previste agli articoli da 80 a 82 della direttiva, l'autorità competente debba tenere conto del lodo arbitrale che dirima una controversia tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 26 luglio 2018 — Farmland Kft. / Földművelésügyi Miniszter

(Causa C-489/18)

(2018/C 381/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Farmland Kft.

Convenuto: Földművelésügyi Miniszter

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione la normativa introdotta dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. 22/2010, del 16 marzo, dal decreto del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale n. 34/2010, del 9 aprile, dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n. 25/2011, del 7 aprile, e dal decreto del Ministro dello Sviluppo Rurale n. 22/2011, del 25 marzo, ai sensi della quale la domanda di aiuti dell'agricoltore viene respinta fondandosi esclusivamente su un insieme di criteri relativi al cosiddetto «utilizzatore legittimo del suolo», disciplinati dalla normativa nazionale, e sull'insussistenza del «certificato di utilizzazione del suolo», che discende da detti criteri, sebbene il produttore dell'Unione soddisfi gli ulteriori criteri relativi alla domanda di aiuti e, concretamente, possa provare che le superfici dichiarate sono a sua disposizione, vale a dire che le gestisce e le sfrutta.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione richieda che l'organismo pagatore dello Stato membro, nel valutare la domanda di aiuti, tenga conto di altre prove del requisito di «essere a disposizione» menzionate all'articolo 124 del regolamento (CE) n.º73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- 3) In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell'Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretata o valutata nella domanda unica la «dichiarazione da parte dell'agricoltore di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione», richiesta dall'articolo 12, lettera e), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, ⁽²⁾ riguardo a una disposizione restrittiva dello Stato membro di natura speciale come l'insieme di criteri relativi all'«utilizzatore legittimo del suolo».
- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione, dal punto di vista del diritto dell'Unione, quali conseguenze giuridiche abbia, ossia come debba essere interpretato o valutato nella domanda unica un obbligo, imposto dallo Stato membro, di effettuare una dichiarazione in merito all'adempimento dell'insieme di criteri relativi all'«utilizzatore legittimo del suolo», vale a dire in merito all'adempimento dei requisiti amministrativi connessi a tale disposizione restrittiva speciale dello Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 27 luglio 2018 — Openbaar Ministerie / TC

(Causa C-492/18)

(2018/C 381/09)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: TC

Questioni pregiudiziali

Se, in un caso in cui:

- lo Stato membro di esecuzione abbia recepito l'articolo 17 della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾ in modo che la custodia a fini di consegna del ricercato deve essere sempre sospesa, non appena è superato il termine di 90 giorni per l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, e